TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,

All'udienza del 28.4.2021, tenutasi con le forme della trattazione scritta, ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al n. 2157/2019 R.G. e vertente

TRA

[redacted] 104, Pal. 2, C.F. [redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina, con studio in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in atti.

Ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro p.t.

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Direttore p.t.;
UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del Direttore p.t.;

UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Direttore p.t.;

Resistenti

e nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020 scuola secondaria di II grado di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2019/20, e provenienti da Gae, tutti i docenti scuola dell' secondaria di II grado alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/020;

OGGETTO: Trasferimento

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

[redacted] in data 4.7.2019 depositava ricorso ex 414 c.p.c., unitamente a ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. con il quale conveniva in giudizio il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, esponendo:

- Di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione, in qualità di docente di scuola secondaria di secondo grado primaria, assunto con contratto a tempo indeterminato in data 1.9.2015 ed attualmente in servizio con assegnazione provvisoria presso l'I.I.S. "Merendino" di Capo d'Orlando;
- Di essere referente unico della propria madre, [redacted] portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3 l.104/92.
- All'atto della presentazione della domanda di mobilità interprovinciale 2019/2020 ha chiesto, in sede di mobilità interprovinciale, accertarsi il proprio diritto alla precedenza ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, nonché il riconoscimento del servizio prestato alle dipendenze degli istituti paritari al pari di quello statale, indicando diversi scuole, distretti e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza.
- Con lettera di notifica del 24.6.019, oggetto di successivo reclamo, e mail del 24.06.019 e dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Messina in data 24.6.2019, apprendeva che non gli era stata assegnata la precedenza richiesta, né tantomeno il punteggio afferente il servizio dallo stesso prestato presso gli istituti paritari e non aveva ottenuto il trasferimento richiesto.

Tanto premesso, rilevava l'illegittimità delle operazioni di mobilità 2019/2020, dovendosi ritenere che l'art.33 l.104/92 è norma imperativa il cui disposto non è stato rispettato dall'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo per la mobilità nell'anno scolastico 2018/2019, prorogato per l'a.s. 2019/2020, che ha riconosciuto la precedenza assoluta soltanto al personale scolastico docente non vedente ex art 3 l.120/91 e a quello emodializzato ex art 61 l.270/82. Per il personale che presti assistenza al coniuge, al figlio o al genitore disabili ai sensi dell'art 33, commi quinto o settimo l.104/92 la precedenza è invece attribuita soltanto alle sole ipotesi di mobilità provinciale, con evidente disparità di trattamento rispetto agli aspiranti a movimenti interprovinciali.

Sosteneva, pertanto, che tali disposizioni contrattuali si ponevano in contrasto con il T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al d.Lgs 16 aprile 1994 n 297, in particolare dall'art. 601, laddove dispone che "Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104,

spettante anche per il servizio pre ruolo preso gli istituti paritari, con l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. n. 55/14 come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro, sul ricorso proposto da [redacted] nei confronti del MIUR, in persona del ministro pro tempore, così provvede in via definitiva:

- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 il proprio diritto di precedenza per l'assistenza al padre disabile;

- Accerta e dichiara il diritto del ricorrente a godere del punteggio spettante per il servizio pre-ruolo prestato negli istituti paritari, per la mobilità relativa all'a.s. 2019/20 e per le successive.

- Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità del bollettino dei trasferimenti della Sicilia per per l'a.s. 2019/2020, per la scuola secondaria di secondo grado, pubblicato il 24.6.2019, nella parte in cui non ha riconosciuto il predetto diritto di precedenza spettante al ricorrente, nonché nella parte in cui non ha riconosciuto al medesimo ricorrente il punteggio spettante per il servizio prestato negli istituti paritari prima dell'assunzione in ruolo;

- Ordina al Ministero convenuto di procedere all'annullamento del provvedimento con cui è stato negato al ricorrente il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, e di assegnarlo presso una delle sedi l'Ambito Territoriale Sicilia A0016 oggetto di domanda o, in caso di accertata indisponibilità, presso una sede tra quelle indicate nella domanda di mobilità, secondo l'ordine di preferenza espresso e nel rispetto della precedenza spettante e del punteggio relativo al servizio pre ruolo presso gli istituti paritari, con l'adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti. .

- [redacted]

Patti, 15/3/2021.

Il Giudice Unico del Lavoro

dr. Fabio Licata

concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. (2) Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità".

In particolare, rilevava che il richiamato art. 33 della legge 104/92 dispone (comma 3:) il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità (comma 5:) ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede".

Conseguentemente, tali disposizioni garantirebbero nelle operazioni di mobilità una precedenza assoluta al personale docente che presta "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità", mentre tale diritto sarebbe vanificato dalla richiamate disposizioni contrattuali.

Di conseguenza, rilevava l'illegittimità del provvedimento con cui non gli è stata riconosciuta la precedenza ex art 13 punto V del C.C.N.I.

Sotto altro profilo, lamentava che il MIUR nel valutare la richiesta di mobilità interprovinciale non aveva nemmeno riconosciuto il punteggio (pari a 78 punti) spettante per il servizio prestato prima dell'assunzione in ruolo presso istituti paritari negli anni scolastici dal 1992/1993 al 2001/02 e dal 2003/04 al 2005/06, per complessivi 13 anni, nonostante il già avvenuto riconoscimento di tale servizio quale pre ruolo nelle graduatorie ad esaurimento valide ai ai fini dell'immissione in ruolo.

Deduceva, a tal proposito la violazione e falsa applicazione della legge n. 62/2000, della L. n.333/ 2001 e del Dm n. 94/2016, dell'art 1 bis del dl 250/2005, nonché la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Chiedeva, pertanto, in via d'urgenza, di accertare, previa disapplicazione ai sensi degli artt 1339 , 1418, 1419 cc e 40 c. 1 ultimo cpv del d.lgs 165/01 dell'art 13 punto IV del CCNI sulla mobilità docenti 2018/2019 poiché in contrasto con la legge 104/1992 (artt. 3, 21, 33) nella parte in cui non prevede il diritto di precedenza nei trasferimenti interprovinciali al figlio/ parente/ affine entro il terzo grado individuato come referente unico che presta assistenza al disabile in situazione di gravità e conseguentemente accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il diritto di precedenza ed il trasferimento, anche in sovrannumero, presso la prima sede indicata in domanda quale comune preferito quello di [redacted]o e comune d[redacted] comunque nei comuni, scuole, provincie e distretti nella provincia di Messina, anche in sovrannumero, e comunque secondo l'ordine indicato; accertare e dichiarare la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora e contestualmente ex art 700 c.p.c. emettere tutti i provvedimenti consequenziali ed urgenti ritenuti idonei a tutelare il suo diritto con particolare riferimento alla disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Sicilia scuola secondaria di II grado pubblicato il 24.6.019 con il quale non gli è stata assegnata la precedenza, ordinando alle amministrazioni resistenti di riconoscergli il diritto di precedenza ai sensi della legge 104/1992 per assistenza al disabile per gli anni scolastici 2019/2020 e seguenti; b) disapplicare la nota mail del 24.06.019 con la quale è stato omesso il suo trasferimento presso la prima sede indicata: scuole, distretti e provincie di cui alla domanda nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad una delle scuole,